

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2511)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963*

(V. Stampati nn. 3909 e 4142)

d'iniziativa del deputati GAGLIARDI, FERRARI AGGRADI, MATTEOTTI Matteo, ORLANDI, RIPAMONTI, BUTTE', CONCAS, SCARLATO, MARTINA Michele, CASATI, BORGHESE, TOROS, CARRA, AZIMONTI, CORONA Giacomo, PERDONA' (3909); GOLINELLI, Busetto, NAPOLITANO Giorgio, RAVAGNAN, TONETTI, MARCHESI, VIDALI, AMBROSINI, FERRARI Francesco; CAVAZZINI (4142)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1963*

Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto:

a nord: dal Canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e Canale Bondante di sotto;

a ovest: lungo il ciglio occidentale del Canale Bondante di sotto fino alla confluenza

col Taglio Barbieri; del Taglio Barbieri; del Canale Bondantino fino alla sua intersezione col Canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;

a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagnalupia;

a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il Canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del Canale Malamocco-Marghera fino all'altezza della Fossetta dei Barambani.

L'esatta ricognizione territoriale è affidata al Magistrato alle acque di Venezia che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nell'area di ampliamento così determinata, il Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera appronterà i necessari piani di massima ed i relativi progetti esecutivi, da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, per quanto attiene alla salvaguardia lagunare, del Magistrato alle acque.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

La spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, resta destinata all'esecuzione delle opere occorrenti per la apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera più urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

I piani di massima e i relativi progetti esecutivi, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere coordinati con le prescrizioni del Piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio.

Art. 3.

Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, il Consorzio provvede all'esproprio osservando le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 4.

Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti, anche prima della loro

conterminazione, al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.

Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.

Art. 5.

Il valore delle aree cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile, in base alle condizioni in cui esse si trovavano al 1° luglio 1962 e indipendentemente dalle possibilità della loro successiva utilizzazione.

Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.

L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.

All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: « Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera ».

Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'articolo 2, ovvero a finanziarle dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Art. 6.

È costituito un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia

di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia e il Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare:

a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro ed ha la durata di anni 20 dall'approvazione dello statuto.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passano nel patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno a carico dei consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 7.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di 32 membri, di cui sei nominati dalla provincia di Venezia, sei dal comune di Venezia, sei dal comune di Mira, dodici dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, due dal Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, ferme restando le partecipazioni ivi stabilite e i rispettivi impegni.

Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare sei quote di cinquecentomila lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni Comune può partecipare con un massimo di sei quote di cinquecentomila lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di cinque milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello Statuto che sarà emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Art. 8.

La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed aziende statali e a partecipazione statale è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare ad impianti industriali.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità

economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi.

Art. 9.

Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio.

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il Consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio d'amministrazione, nominando un commissario.

L'Amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Corte dei conti; uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque; uno nominato dal Ministro

delle finanze tra i funzionari dell'intendenza di finanza di Venezia.

Art. 10.

Il Consorzio è esente da qualsiasi imposizione agli effetti di ricchezza mobile, imposta di società, registro e bollo.

Tutti gli atti e i contratti del Consorzio sono considerati atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.


I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

Art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonché le sezioni di opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai relativi Statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

Il Consorzio è anche autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.

ALLEGATO A.



ALLEGATO B.

ELENCO DELLE AREE APPARTENENTI ALLO STATO COMPRESSE ENTRO IL PERIMETRO DI AMPLIAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA

COMUNE DI MIRA.

Foglio n. 43. — Mappali: 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 113 - 114 - 125 - 126.

Foglio n. 44. — Mappali: 96 - 97 - 98 - 99 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130.

Foglio n. 52. — Mappali: 16 - 21 - 22 - 26.

Foglio n. 53. — Mappali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Foglio n. 54. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.

Foglio n. 55. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.

Foglio n. 56. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18.

Foglio n. 57. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Foglio n. 58. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.

Foglio n. 59. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.